

Proposta Ordinanza
Sindacale n. 7 del 14/04/2022

Ordinanza Sindacale
n° 176 del 15/04/2022
Segreteria Generale



COMUNE DI GELA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
SETTORE 10 - AMBIENTE E DECORO URBANO

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Pulizia lotti di terreni privati.

IL SINDACO

Premesso:

- che diverse aree private all'interno del perimetro urbano della città presentano uno stato di abbandono totale, sulle quali insiste una elevata presenza di erbacce che sono diventate luoghi di deposito di rifiuti, oltre che habitat ideale di vari insetti e ratti;

- che tale stato di fatto è destinato ad aggravarsi, fino a rappresentare una seria fonte di pericolo per la incolumità pubblica, con l'avvicinarsi della stagione estiva, a causa di temperature molto elevate, poiché le erbacce essiccando diventano causa di probabili incendi;

Ritenuto pertanto di dover adottare i consequenziali provvedimenti di legge al fine di assicurare decoro, igiene e sicurezza pubblica, nel rispetto dell'art. 82 del R.E.C. nonché dell'art. 192 del D. Lgs 152/06;

Preso atto che il presente provvedimento ai sensi della L. 241/90 equivale ad avvio di procedimento;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree site nel perimetro urbano, di curare e porre in essere, entro e non oltre il termine di 30 gg. dall'avviso della presente ordinanza, tutti gli adempimenti atti alla pulizia, rimozione di rifiuti, di erbe e sterpaglie e successivo conferimento in discarica autorizzata, al fine di assicurare decoro, igiene e sicurezza pubblica, nel rispetto dell'art. 82 del R.E.C. nonché dell'art. 192 del D.Lgs 152/06;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, a cui la presente viene notificata, l'accertamento in ordine all'ottemperanza o meno della presente ordinanza;

AVVERTE

Che, in mancanza di ottemperanza da parte dei proprietari, gli stessi verranno sanzionati come per legge sia penalmente che in sede civile. Il Comune interverrà, in via sostitutiva, nelle forme stabilite dalla legge, a procedere alla pulizia di detti terreni, con rivalsa delle spese nei confronti dei predetti proprietari inadempienti, senza ulteriore preavviso e verrà applicata una sanzione pecuniaria in relazione allo stato dei luoghi e alla qualità dei rifiuti presenti, precisamente:

- Per quanto attiene l'abbandono di rifiuti si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m. e i. come di seguito:

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, (Divieto di abbandono) 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, (Rottamazione veicoli fuori uso), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.(comma così modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010);
2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.(comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015);
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

- Per quanto attiene l'inosservanza dell'art. 82 del R.E.C. si applica la sanzione prevista dall'art. 650 del C.P. e precisamente "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

DISPONE

che l'ufficio Notifiche provveda a notificare la presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Caltanissetta;
Al Corpo di Polizia Municipale;
Al Settore Ambiente e Decoro Urbano;
Al Dirigente Medico ASP CI2 - Distretto di Gela;
A tutte le Forze dell'Ordine;

Il Dirigente
f.to Ing. Fabio G. D. Filippino

Il Sindaco
f.to Avv. Cristoforo Greco

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Comune dal 15/04/2022 per quindici giorni consecutivi. Registro delle pubblicazioni n. 1845.

Gela, li 15/04/2022

Il Responsabile
f.to Carmelinda Rinciani